



Euroconference

NEWS

L'INFORMAZIONE QUOTIDIANA DA PROFESSIONISTA A PROFESSIONISTA

Direttore responsabile Sandro Cerato

Edizione di mercoledì 26 Aprile 2023

IVA

Regime Oss precluso per regolarizzare le operazioni pregresse

di Marco Peirolo

CASI OPERATIVI

Donazione e successiva scissione non proporzionale asimmetrica

di Euroconference Centro Studi Tributari

ADEMPIMENTO IN PRATICA

Le imposte anticipate e differite a bilancio

di Laura Mazzola

DIRITTO SOCIETARIO

Il finanziamento come corrispettivo della vendita di partecipazioni

di Luigi Ferrajoli

IVA

Esclusi da Iva le sostituzioni e i richiami di prodotti difettosi

di Sandro Cerato - Direttore Scientifico del Centro Studi Tributari

ORGANIZZAZIONE STUDI E M&A

Il passaggio da Google Analytics Universal a Google Analytics 4 per lo studio professionale

di Salvatore Maniglio – di MPO & Partners e Consulente Digital & Marketing - Digital Studio Pro

BUSINESS ENGLISH

10 of the Strangest Laws from Around the World

di Tom Roper

IVA

Regime Oss precluso per regolarizzare le operazioni pregresse

di Marco Peirolo



IVA IN PRATICA

IN OFFERTA PER TE € 65 + IVA 4% anziché € 100 + IVA 4%

Inserisci il codice sconto **ECNEWS** nel form del carrello on-line per usufruire dell'offerta

-35%

Offerta non cumulabile con sconto Privilege ed altre iniziative in corso, valida solo per nuove attivazioni.
Rinnovo automatico a prezzo di listino.

ABBONATI ORA

Con la risposta a interpello n. 253/E/2023, l'Agenzia delle entrate ha fornito chiarimenti in merito alle modalità di regolarizzazione applicabili in capo al soggetto passivo stabilito in altro Stato UE che abbia reso prestazioni di servizi elettronici a privati consumatori italiani omettendo il versamento della relativa Iva in Italia.

Oggetto dell'istanza di interpello

L'interpello è stato presentato da una società stabilita nell'Unione Europea che offre ai propri clienti, soggetti passivi Iva e privati, servizi di organizzazione e implementazione delle infrastrutture informatiche, rientranti tra le prestazioni di servizi rese mediante mezzi elettronici ai sensi dell'articolo 7, Regolamento 2011/282/UE e che, quindi, in base all'articolo 58, Direttiva 2006/112/CE, sono territorialmente rilevanti nel luogo di stabilimento del destinatario.

La società ha riferito di avere erroneamente individuato il luogo impositivo delle prestazioni rese negli anni 2016-2021 a committenti non soggetti passivi. In particolare, l'istante, non avendo adeguatamente valorizzato l'automatismo caratterizzante l'erogazione delle prestazioni fornite e ritenendo che le stesse rientrassero tra le prestazioni di servizi c.d. "generici", ha assoggettato a Iva nel proprio Stato di stabilimento i servizi resi ai privati consumatori, in applicazione dell'articolo 45, Direttiva 2006/112/CE.

Essendosi resa conto dell'errore commesso nell'individuazione del luogo di effettuazione delle prestazioni rese ai committenti non soggetti passivi stabiliti in Italia, confermato anche dalle indicazioni fornite dall'Amministrazione finanziaria del proprio Stato di stabilimento, la società ha chiesto all'Agenzia delle entrate di conoscere le modalità da seguire per liquidare in Italia l'Iva dovuta negli anni 2016-2021.

Avendo aderito al regime Oss dal 1° gennaio 2022, la società ha proceduto al regolare adempimento degli obblighi Iva riguardanti i primi 3 trimestri dell'anno 2022 tramite il relativo portale.

Resta, tuttavia, da versare l'imposta relativa alle prestazioni di servizi elettronici rese in Italia ai committenti non soggetti passivi negli anni 2016-2021 e, in proposito, la società intenderebbe versare l'imposta dovuta per gli anni per i quali non ha provveduto tramite il portale Oss in modo da evitare di registrarsi in Italia per l'effettuazione dei predetti adempimenti.

La società ha chiesto, pertanto, l'autorizzazione a pagare l'importo dovuto ai fini Iva per il periodo 2016-2021 mediante la prossima dichiarazione Oss, garantendo in tal modo la celere definizione degli obblighi impositivi nei confronti dell'Amministrazione tributaria italiana.

Individuazione dei servizi elettronici

L'allegato II, Direttiva 2006/112/CE elenca, a titolo illustrativo, le principali tipologie di servizi forniti tramite mezzi elettronici, per le quali sono previste specifiche regole applicabili ai fini dell'individuazione del luogo impositivo.

Sono qualificati come servizi elettronici, la fornitura di:

- siti *web* e *web-hosting*, gestione a distanza di programmi e attrezzature;
- *software* e relativo aggiornamento;
- immagini, testi e informazioni e messa a disposizione di basi di dati;
- musica, *film*, giochi, compresi i giochi di sorte o d'azzardo, programmi o manifestazioni politici, culturali, artistici, sportivi, scientifici o di intrattenimento;
- prestazioni di insegnamento a distanza.

L'allegato I, Regolamento UE 282/2011 ha fornito ulteriori specificazioni sulle singole tipologie di servizi elettronici di cui al citato allegato II, Direttiva 2006/112/CE.

Tipologia di servizi elettronico

Fornitura di siti *web* e *web-hosting*, gestione a distanza di programmi e attrezzature

Ulteriori fattispecie

- *hosting* di siti *web* e di pagine *web*;
- manutenzione automatica di programmi, remota e *on line*;
- amministrazione remota di sistemi;
- conservazione (*warehousing*) dei dati *on line*, quando dati specifici sono conservati e recuperati elettronicamente;
- fornitura *on line* di spazio sul disco in funzione delle richieste

Fornitura di *software* e relativo aggiornamento

- accesso o scaricamento di *software*, tra cui programmi di aggiudicazione/contabilità, *software antivirus* e loro aggiornamenti;
- *bannerblocker*, ossia *software* per bloccare la comparsa di *banner* pubblicitari;
- *driver* di scaricamento, come il *software* di interfaccia tra *computer* e periferiche quali le stampanti;
- installazione automatica *on line* di filtri per i siti *web*;
- installazione automatica *on line* di sbarramenti (*firewalls*)
- accesso o scaricamento di temi dell'interfaccia grafica;
- accesso o scaricamento di fotografie e immagini o salvaschermi;
- contenuto digitalizzato di libri e altre pubblicazioni elettroniche;
- abbonamento a giornali o riviste *on line*;
- siti personali (*weblog*) e statistiche relative ai siti *web*;
- notizie, informazioni sul traffico e previsioni meteorologiche *on line*;
- informazioni *on line* generate automaticamente da *software* sulla base di immissioni di dati specifici da parte del cliente, come dati di tipo giuridico o finanziario, compresi dati sui mercati azionari ad aggiornamento continuo;
- fornitura di spazio pubblicitario, compresi *banner* pubblicitari su una pagina o un sito *web*;
- utilizzo di motori di ricerca e di elenchi su *internet*

Fornitura di immagini, testi e informazioni e messa a disposizione di basi di dati

Fornitura di musica, *film*, giochi, compresi i giochi di sorte o d'azzardo, programmi o manifestazioni politici, culturali, artistici, sportivi, scientifici o di intrattenimento

- accesso o scaricamento di musica su *computer* e su telefoni cellulari;
- accesso o scaricamento di sigle o brani musicali, suonerie o altri suoni;
- accesso o scaricamento di *film*;
- scaricamento di giochi su *computer* e su telefoni cellulari;
- accesso a giochi *on line* automatici dipendenti da *Internet* o reti elettroniche analoghe, nei quali i giocatori sono geograficamente lontani gli uni dagli altri
- tutte le forme di insegnamento a distanza

Fornitura di prestazioni di insegnamento a

distanza

automatizzato che funziona attraverso *internet* o reti elettroniche analoghe e la cui fornitura richiede un intervento umano limitato o nullo, incluse le classi virtuali, a eccezione dei casi in cui *internet* o una rete elettronica analoga vengono utilizzati semplicemente come uno strumento di comunicazione tra il docente e lo studente;

- libri di esercizi completati dagli studenti *on line* e corretti e valutati automaticamente, senza intervento umano

L'elencazione in esame è esemplificativa, tant'è che l'articolo 7, Regolamento UE 282/2011, modificato dall'articolo 1, Regolamento UE 1042/2013:

- da un lato, ha stabilito che i servizi prestati mediante mezzi elettronici:
- comprendono i servizi forniti attraverso *internet* o una rete elettronica;
- la cui natura rende la prestazione essenzialmente automatizzata, corredata di un intervento umano minimo e impossibile da garantire in assenza della tecnologia dell'informazione;
- dall'altro, ha ulteriormente individuato i servizi che, rispettivamente, rientrano e non rientrano, nella definizione di servizi prestati mediante mezzi elettronici.

Servizi inclusi

· fornitura di prodotti digitali in generale, compresi *software*, loro modifiche e aggiornamenti;
· servizi che veicolano o supportano la presenza avvengano elettronicamente; di un'azienda o di un privato su una rete elettronica, quali un sito o una pagina *web*;
· servizi automaticamente generati da un *computer* attraverso *internet* o una rete elettronica, in risposta a dati specifici immessi dal destinatario;
· concessione, a titolo oneroso, del diritto di mettere in vendita un bene o un servizio su un sito *internet* che operi come mercato *on line*, in cui i potenziali acquirenti fanno offerte attraverso un procedimento automatizzato e in cui le parti sono avvertite di una vendita attraverso posta elettronica generata automaticamente da un *computer*;
· offerte forfettarie di servizi *internet* (*internet service packages*, ISP) nelle quali la componente

Servizi esclusi

· servizi di teleradiodiffusione;
· servizi di telecomunicazione;
· beni per i quali l'ordine o la sua elaborazione
· *CD-ROM*, dischetti e supporti fisici analoghi;
· materiale stampato, come libri, bollettini, giornali o riviste;
· *CD* e audiocassette;
· video cassette e *DVD*;
· giochi su *CD-ROM*;
· servizi di professionisti, quali avvocati e consulenti finanziari, che forniscono consulenze ai clienti mediante la posta elettronica;
· servizi di insegnamento, per i quali il contenuto del corso è fornito da un insegnante attraverso *Internet* o una rete elettronica, vale a dire mediante un collegamento remoto;
· servizi di riparazione materiale *off line* delle apparecchiature informatiche;

delle telecomunicazioni costituisce un elemento accessorio e subordinato (vale a dire, il *forfait* va oltre il semplice accesso a *Internet*) e comprende altri elementi, quali pagine con contenuto che danno accesso alle notizie di attualità, alle informazioni meteorologiche o turistiche, spazi di gioco, *hosting* di siti, accessi a dibattiti *on line*, etc.);
· servizi elencati nell'allegato I

- servizi di conservazione dei dati *off line*;
- servizi pubblicitari, ad esempio su giornali, manifesti e in televisione;
- servizi di *helpdesk* telefonico;
- servizi di insegnamento che comprendono esclusivamente corsi per corrispondenza, come quelli inviati per posta;
- prenotazione in linea di biglietti di ingresso a manifestazioni culturali, artistiche, sportive, scientifiche, educative, ricreative o a manifestazioni affini;
- prenotazione in linea di soggiorni alberghieri, autonoleggio, servizi di ristorazione, trasporto passeggeri o servizi affini

La prassi amministrativa ha fornito alcuni chiarimenti in merito alla classificazione delle operazioni nell'ambito della categoria dei servizi elettronici con riferimento a specifiche fattispecie esposte nella tabella seguente.

Documento di prassi
Risposta a interpello n.
581/E/2020

Fattispecie e inquadramento

Ad avviso dell'Agenzia delle entrate, la cessione di alimenti e bevande mediante una specifica *app* non è idonea a mutare natura dell'operazione, qualificandola come prestazione di servizi soggetta all'aliquota Iva ridotta del 10% di cui al n. 121) della Tabella A, Parte III allegata al D.P.R. 633/1972.

Del resto, il sistema di ordini tramite l'applicazione non modifica in alcun modo le modalità di svolgimento dell'operazione, in quanto la preparazione dell'ordine ha inizio solamente quando i clienti raggiungono il ristorante e possono decidere se ritirare l'ordine e consumarlo altrove o direttamente a un tavolo del ristorante.

L'elemento dirimente, almeno in via generale, per la qualificazione come "somministrazione" resta il consumo dei pasti presso i locali dell'esercente, in linea con quanto previsto dall'articolo 6, § 1, Regolamento 2011/282/UE. Di conseguenza, in assenza di tale elemento e di ulteriori servizi aggiuntivi, l'operazione posta in essere è una vendita di beni da asporto

Risposta a interpello n. 1/E/2022

Il caso è stato proposto da una *start-up* innovativa la cui attività consiste nell'ideazione e costruzione di *tour* virtuali a contenuto turistico e culturale-museale e nella successiva vendita, direttamente da parte dell'istante, dei biglietti per l'accesso ai *tour* attraverso una piattaforma di *e-commerce*.

Il *tour* è composto da contenuti digitali, quali foto e video, e contenuti turistico-culturali narrati, *on line* e in diretta, nonché

dalla guida turistica appositamente formata dallo *staff* della società.

All'Agenzia delle entrate è stato chiesto quale sia il trattamento applicabile, ai fini Iva, alla vendita degli accessi ai predetti *tour* virtuali e, in particolare, se tale operazione sia ricompresa, per sua natura, tra i servizi aventi rilevante utilità sociale e culturale, a cui è diretta l'esenzione prevista dall'articolo 10, comma 1, n. 22), D.P.R. 633/1972 per le prestazioni relative alle visite di musei, gallerie, pinacoteche, monumenti, ville, palazzi, parchi, giardini botanici e zoologici e simili.

Dato che i *tour* virtuali proposti dall'istante sono resi "a distanza", cioè tramite *internet* e con accesso via *web*, è dirimente stabilire se il servizio reso sia riconducibile alle prestazioni di servizi forniti tramite mezzi elettronici soggetti alla deroga territoriale di cui all'articolo 7-sexies, comma 1, lettera f), D.P.R. 633/1972. Sulla base della normativa comunitaria di riferimento, gli elementi qualificanti di un servizio elettronico sono il mezzo elettronico utilizzato per rendere la prestazione, e cioè *internet* o una rete elettronica, e la natura "automatizzata" della prestazione, che deve essere caratterizzata da un intervento umano minimo e impossibile da garantire in assenza della tecnologia dell'informazione.

Per qualificare l'"*intervento umano minimo*" è utile ricorrere alla definizione di prestazioni di insegnamento a distanza, nel cui ambito il punto 5) dell'allegato I al Regolamento 2011/282/UE ricomprende tutte le forme di insegnamento a distanza automatizzato che funziona attraverso *internet* o reti elettroniche analoghe e la cui fornitura richiede un intervento umano limitato o nullo, incluse le classi virtuali, a eccezione dei casi in cui *internet* o una rete elettronica analoga vengono utilizzati semplicemente come uno strumento di comunicazione tra il docente e lo studente. Il § 3 dell'articolo 7 del citato Regolamento stabilisce che non rientrano, invece, nell'ambito di applicazione dei servizi prestati tramite mezzi elettronici, tra gli altri, i servizi di insegnamento, per i quali il contenuto del corso è fornito da un insegnante attraverso *internet* o una rete elettronica, vale a dire mediante un collegamento remoto.

Nel caso di specie, in cui la società offre *tour* virtuali in diretta in musei e simili che sono delle vere e proprie visite personalizzate, con possibilità di interazione dei clienti con la guida turistica abilitata, non ravvisandosi differenze apprezzabili rispetto alle visite guidate "*in presenza*", l'Agenzia delle entrate ha ritenuto che lo strumento elettronico sia solo un "mezzo" per accedere a tale servizio e che, pertanto, il medesimo non sia qualificabile come

Risposta a interpello n.
25/E/2022

“servizio prestato tramite mezzi elettronici”

Ad avviso dell'Agenzia delle entrate, l'esenzione dall'Iva prevista dall'articolo 10, comma 1, n. 20), D.P.R. 633/1972 per le prestazioni di insegnamento è applicabile indipendentemente dalla modalità di fruizione, in presenza o a distanza, in quanto anche le prestazioni svolte attraverso una piattaforma *on line* non mutano natura, non qualificandosi, in particolare, come servizi elettronici.

L'aspetto da chiarire è, infatti, legato alla qualificazione dell'attività di formazione svolta a distanza, posto che la stessa, dal punto di vista dell'Iva, perderebbe la propria natura di prestazione didattica se riconducibile ai *“servizi prestati tramite mezzi elettronici”*, tali essendo – secondo l'articolo 7, § 1, Regolamento 2011/282/UE – quelli forniti attraverso *internet* o una rete elettronica e la cui natura rende la prestazione essenzialmente automatizzata, corredata di un intervento umano minimo e impossibile da garantire in assenza della tecnologia dell'informazione.

Come, tuttavia, osservato dall'Agenzia delle entrate, i corsi di formazione *on line* non sono annoverabili tra i servizi elettronici, in quanto l'articolo 7, § 3, lettera j), Regolamento 2011/282/UE non considera tali i servizi di insegnamento per i quali il contenuto del corso è fornito da un insegnante attraverso *internet* o una rete elettronica, vale a dire mediante un collegamento remoto, come si verifica nel caso in esame.

Ne discende che la modalità di fruizione *“a distanza”* dei servizi di insegnamento non muta la natura delle operazioni svolte, che rimangono pur sempre delle prestazioni di insegnamento, sicché – in linea di principio – non sussistono preclusioni all'applicazione del regime di esenzione di cui all'articolo 10, comma 1, n. 20), D.P.R. 633/1972 se non per ciò che riguarda la circostanza che gli studenti che assistono al corso tramite una piattaforma *on line* potrebbero trovarsi anche al di fuori della Regione che ha rilasciato l'accreditamento

Luogo impositivo dei servizi elettronici

Su impulso della L. 117/2019 (c.d. Legge di delegazione europea 2018), il D.Lgs. 45/2020 ha attuato le disposizioni contenute nell'articolo 1, Direttiva 2017/2455/UE, che avrebbero dovuto essere recepite entro il 31 dicembre 2018, per entrare in vigore dal 1° gennaio 2019, ma che invece si applicano soltanto dal 10 giugno 2020, vale a dire dal giorno successivo a quello di pubblicazione del D.Lgs. 45/2020 in Gazzetta Ufficiale, avvenuto il 9 giugno 2020.

Disciplina in vigore fino al 9 giugno 2020

Dal 1° gennaio 2015, per effetto delle modifiche previste dall'articolo 5, Direttiva 2008/8/CE, i rapporti "B2C" (*business to consumer*) sono equiparati a quelli "B2B" (*business to business*), siccome il luogo impositivo dei servizi digitali coincide sempre con il Paese del cliente a prescindere:

- sia dalla qualifica di quest'ultimo (soggetto Iva o meno);
- sia dal Paese in cui il fornitore si considera stabilito (Paese UE o *extra* UE).

Al fine, tuttavia, di garantire che la tassazione avvenga nel luogo di effettivo consumo del servizio, agli Stati membri è concessa la duplice facoltà di deroga prevista dal riformulato articolo 59-*bis*, Direttiva 2006/112/CE, ossia:

- da un lato, di escludere da imposizione i servizi che, benché territorialmente rilevanti, siano utilizzati al di fuori dell'Unione Europea;
- dall'altro, di assoggettare a imposizione i servizi *extra* territoriali se utilizzati all'interno dello Stato membro.

Il Legislatore nazionale, a seguito delle novità introdotte dall'articolo 1, D.Lgs. 42/2015, ha previsto che, nell'ambito dei rapporti "B2C", si considerano effettuate in Italia:

- le prestazioni di servizi rese tramite mezzi elettronici, quando il cliente è domiciliato nel territorio dello Stato o ivi residente senza domicilio all'estero;
- le prestazioni di telecomunicazione e di teleradiodiffusione, quando il cliente è domiciliato nel territorio dello Stato o ivi residente senza domicilio all'estero, purché utilizzate nel territorio dell'Unione Europea.

Nell'ambito, invece, dei rapporti "B2B", le prestazioni di servizi rese tramite mezzi elettronici, nonché quelle di telecomunicazione e di teleradiodiffusione, sono territorialmente rilevanti in Italia in base al criterio generale di cui all'articolo 7-*ter*, comma 1, lettera a), D.P.R. 633/1972, vale a dire quando sono rese a soggetti passivi stabiliti nel territorio dello Stato.

Fornitore	Cliente	Iva in Italia
Italiano	Soggetto Iva o privato stabilito in altro Paese UE	No
	Soggetto Iva o privato stabilito al di fuori della UE	
Comunitario o <i>extra</i> comunitario	Soggetto Iva o privato stabilito in Italia	Sì (a condizione che il servizio sia utilizzato nell'Unione Europea, se trattasi di prestazione di telecomunicazione o di

teleradiodiffusione)

Disciplina in vigore dal 10 giugno 2020

Per effetto dell'articolo 1, D.Lgs. 45/2020, i criteri territoriali previsti, nei rapporti "B2C", dal citato articolo 7-sexies, comma 1, lettere f) e g), D.P.R. 633/1972 – secondo cui i servizi elettronici si considerano effettuati in Italia se resi a consumatori ivi stabiliti e, per i servizi di telecomunicazione di teleradiodiffusione, a condizione che siano utilizzati nell'Unione Europea – sono sostituiti da quelli contenuti nel novellato articolo 7-octies, comma 1, D.P.R. 633/1972.

La novità è rappresentata dalla previsione di una soglia annua di 10.000 euro, che dal 1° luglio 2021 comprende anche le vendite a distanza intracomunitarie di beni di cui all'articolo 38-bis, commi 1 e 3, D.L. 331/1993, al di sotto della quale i servizi in esame si considerano rilevanti nel Paese di stabilimento del fornitore, anziché in quello del cliente, "*privato consumatore*".

In particolare, il comma 1, articolo 7-octies, D.P.R. 633/1972 conferma il sistema territoriale applicabile, in via generale, ai servizi elettronici, di telecomunicazione e di teleradiodiffusione già previsto dall'articolo 7-sexies, comma 1, lettere f) e g), D.P.R. 633/1972, prevedendo che l'Iva sia dovuta in Italia se il cliente è ivi domiciliato o ivi residente senza domicilio all'estero, con l'avvertenza che, per i servizi di telecomunicazione e di teleradiodiffusione, continua a essere rilevante anche l'utilizzo nell'Unione Europea.

Dopodiché, i commi 2 e 3, articolo 7-octies, D.P.R. 633/1972 individuano le eccezioni ai criteri territoriali di cui sopra, rispettivamente per i servizi resi da fornitori di altri Paesi UE a clienti italiani e da fornitori italiani a clienti di altri Stati UE.

Nel primo caso (fornitore di altro Stato UE), l'Iva non è dovuta in Italia, salvo opzione del fornitore estero, se l'ammontare complessivo delle prestazioni di servizi in questione e delle vendite a distanza intracomunitarie di beni di cui all'articolo 38-bis, commi 1 e 3, D.L. 331/1993, effettuate nell'anno precedente a "*privati consumatori*" stabiliti in altri Paesi UE, non è superiore a 10.000 euro annui.

Nel secondo caso (fornitore italiano), specularmente, l'Iva è dovuta in Italia, salvo opzione del fornitore nazionale, se l'ammontare complessivo delle prestazioni di servizi elettronici, di telecomunicazione e di teleradiodiffusione e delle vendite a distanza intracomunitarie di beni di cui all'articolo 38-bis, commi 1 e 3, D.L. 331/1993, effettuate nell'anno precedente a "*privati consumatori*" stabiliti in Paesi UE diversi da quello del fornitore, non è superiore a 10.000 euro annui.

Luogo di stabilimento del fornitore	Soglia di 10.000 euro annui	Luogo impositivo
Italia	Superata	Paese di stabilimento del cliente

Altro Paese UE	Non superata (e opzione per l'imponibilità nel Paese di stabilimento del cliente non esercitata)	Italia
	Superata	Italia
	Non superata (e opzione per l'imponibilità in Italia non esercitata)	Paese di stabilimento del fornitore

L'opzione per l'applicazione dell'imposta nel Paese UE del cliente è disciplinata dal comma 4, articolo 8-octies, D.P.R. 633/1972, prevedendo che la stessa abbia effetto fino a quando non sia revocata e, comunque, per almeno 2 anni e che debba essere comunicata nella dichiarazione Iva relativa all'anno in cui è esercitata.

VO16	Opzioni	BE 1 DE 2 DK 3 EL 4 ES 5 FR 6 IE 7 LU 8 NL 9 PT 10 AT 11 FI 12 SE 13 CY 14 EE 15
PRESTAZIONI DI SERVIZI ELETTRONICI (art. 7-octies)		LV 16 LT 17 MT 18 PL 19 CZ 20 SK 21 SI 22 HU 23 BG 24 RO 25 HR 26
VO17	Revoche	1 16 2 17 3 18 4 19 5 20 6 21 7 22 8 23 9 24 10 25 11 26 12 13 14 15

Verifica dello *status* del committente

Anche se i criteri territoriali applicabili ai servizi “B2C” sono stati equiparati a quelli relativi ai servizi “B2B”, resta imprescindibile, per il fornitore nazionale, verificare lo *status* del cliente non residente, in modo da individuare il soggetto tenuto ad assolvere l'imposta nel Paese di consumo e ad adempiere i connessi obblighi “formali”.

La qualifica del destinatario deve essere determinata attraverso i criteri presuntivi definiti dall'articolo 18, Regolamento UE 282/2011, così come riformulati dal Regolamento UE 1042/2013 con effetto dal 1° gennaio 2015.

In particolare, è stato previsto che il fornitore, anche se dispone di informazioni contrarie, può considerare che il cliente stabilito nell'Unione Europea sia una persona priva di soggettività passiva d'imposta se quest'ultimo non gli ha comunicato il proprio numero di identificazione Iva.

La disposizione in esame, contenuta nell'articolo 18, § 2, comma 2, Regolamento UE 282/2011, intende semplificare gli obblighi impositivi per i servizi digitali, di norma erogati a un numero elevato di clienti e a fronte di un corrispettivo di modesto importo. La norma, quindi, si pone in deroga ai criteri ordinari previsti dallo stesso articolo 18, Regolamento UE

282/2011, che consentono al fornitore, salvo che disponga di informazioni contrarie, di presumere che il cliente stabilito nell'Unione Europea:

- sia un soggetto passivo d'imposta se gli ha comunicato il proprio numero di partita Iva (articolo 18, § 1, Regolamento UE 282/2011); ovvero, al contrario
- non sia un soggetto passivo d'imposta se non gli ha comunicato il proprio numero di partita Iva (articolo 18, § 2, comma 1, Regolamento UE 282/2011).

Dal tenore letterale della disposizione si desume che la deroga opera facoltativamente, nel senso che il fornitore può (e non deve) considerare come "*privato consumatore*" il cliente comunitario non residente che non gli abbia comunicato il proprio numero di identificazione Iva. Va da sé che la possibilità di qualificare il destinatario del servizio come un soggetto passivo d'imposta implica, per il fornitore, l'onere di dimostrare l'effettivo *status* del cliente.

Il 6° considerando del Regolamento UE 1042/2013 fa riferimento all'ipotesi in cui il fornitore, che abbia qualificato il cliente come un soggetto non passivo d'imposta, riceva da quest'ultimo la comunicazione del proprio numero di partita Iva. In questa eventualità, si afferma che, conformemente alle norme generali, lo *status* originario del destinatario del servizio deve essere modificato, non essendo più il fornitore il debitore d'imposta per il servizio reso.

Decorrenza del regime Oss

Con la risposta a interpello n. 253/E/2022, l'Agenzia delle entrate ha osservato che la decorrenza temporale prevista per l'operatività del regime Oss è definita in maniera puntuale, in quanto l'adesione dispiega i propri effetti dall'inizio del trimestre successivo all'iscrizione al portale. In tal senso depone l'articolo 57-quinquies, § 1, Regolamento 2011/282/UE, disciplinante gli adempimenti in capo al soggetto passivo che intende avvalersi del regime Oss, secondo cui, se un soggetto passivo comunica allo Stato membro di identificazione che intende avvalersi del regime speciale, quest'ultimo si applica a decorrere dal primo giorno del trimestre successivo.

L'unica eccezione prevista, per evidenti ragioni di semplificazione, riguarda la prima operazione rilevante ai fini del regime in esame, per la quale è ammessa la fruizione dal momento della sua effettuazione, purché il soggetto passivo comunichi allo Stato membro di identificazione l'inizio della propria attività rientrante nel regime entro il decimo giorno del mese successivo alla prima operazione.

Allo stesso modo, anche gli articoli 364 e ss., Direttiva 2006/112/CE, nel disciplinare i termini e il contenuto della dichiarazione trimestrale, fanno riferimento alle sole cessioni e prestazioni, rientranti nel regime speciale, effettuate nel corso del periodo d'imposta.

In coerenza con la disciplina esposta, l'articolo 74-sexies, D.P.R. 633/1972 dispone che le dichiarazioni trimestrali presentate dai soggetti passivi che hanno aderito al regime speciale devono riportare l'ammontare delle operazioni effettuate nel periodo di riferimento.

Alla luce delle previsioni in esame, l'Agenzia delle entrate non ha ritenuto percorribile la richiesta della società di utilizzare il regime Oss per regolarizzare il debito Iva relativo alle prestazioni di servizi elettronici rese negli anni 2016-2021 a privati consumatori stabiliti nello Stato.

Regime sanzionatorio

Alle violazioni commesse nell'ambito del regime speciale Oss si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni generali in materia di sanzioni amministrative per le violazioni di norme tributarie contenute nel D.Lgs. 472/1997.

L'Agenzia delle entrate, con la circolare n. 22/E/2016, ha ammesso che il soggetto passivo non residente, con riferimento alle operazioni effettuate nel territorio nazionale, possa sanare l'omessa o tardiva presentazione della dichiarazione trimestrale, nonché l'omesso o tardivo versamento dell'Iva avvalendosi dell'istituto del ravvedimento operoso di cui all'articolo 13, D.Lgs. 472/1997.

Resta inteso che, ai fini della regolarizzazione della violazione commessa, il soggetto passivo non residente dovrà versare l'imposta allo Stato di identificazione, mentre gli interessi e le sanzioni ridotte – calcolati sulla parte di imposta dovuta per le operazioni effettuate nel territorio dello Stato – direttamente all'Italia, quale Stato membro di consumo.

Pertanto, nel caso di specie, la società dovrà verificare con il proprio Stato di identificazione la possibilità di effettuare una registrazione tardiva al regime Oss finalizzata a regolarizzare l'imposta dovuta in Italia, nei limiti di quanto ammesso dall'articolo 13, D.Lgs. 472/1997.

Se la registrazione tardiva fosse possibile, come indicato nel citato documento di prassi, la società potrà versare l'imposta nel proprio Stato di stabilimento, tramite Oss, e versare gli interessi e le sanzioni ridotte in Italia mediante modello F24, previa acquisizione di un codice fiscale italiano (senza identificazione ai fini Iva).

Qualora, invece, tale opzione di registrazione tardiva non fosse percorribile, per effettuare i predetti adempimenti, contabili e di versamento, la società dovrà registrarsi ai fini Iva in Italia, direttamente o nominando un rappresentante fiscale, ai sensi degli articoli 17, comma 3 e 35-ter, D.P.R. 633/1972.

SCHEDA DI SINTESI

Nel caso oggetto della risposta a interpello n. 253/E/2023, una società con sede in altro Stato UE offre ai propri clienti servizi di organizzazione e implementazione delle infrastrutture informatiche riconducibili ai servizi elettronici, imponibili nel luogo di stabilimento dei clienti a prescindere dalla loro qualifica di soggetti passivi Iva o privati consumatori.



La società, per i predetti servizi resi negli anni 2016-2021 a privati consumatori, ha erroneamente applicato l'imposta, considerando come luogo impositivo il proprio Paese di stabilimento, anziché quello dei clienti.



Con specifico riguardo ai servizi resi a privati consumatori italiani, la società ha chiesto all'Agenzia delle entrate quale sia la modalità di regolarizzazione dell'Iva dovuta nel territorio dello Stato e, in particolare, se sia possibile versare l'imposta mediante il regime Oss (*One Stop Shop*) al quale la società ha aderito dal 1° gennaio 2022.



L'Agenzia delle entrate ha escluso la possibilità di utilizzare il regime Oss per regolarizzare il debito Iva relativo ai servizi elettronici, territorialmente rilevanti in Italia, resi anteriormente all'adesione al regime speciale. Di conseguenza, ai fini della regolarizzazione dell'Iva dovuta in Italia, la società istante è tenuta ad aprire una posizione Iva nel territorio dello Stato.



L'Agenzia delle entrate suggerisce, tuttavia, alla società di verificare se il proprio Stato di stabilimento consideri possibile l'identificazione tardiva ai fini del regime speciale, nel qual caso l'imposta verrebbe versata nello Stato di stabilimento tramite il regime Oss, mentre gli interessi e le sanzioni, applicate in misura ridotta, in Italia mediante modello F24, previa acquisizione di un codice fiscale.

Si segnala che l'articolo è tratto da "[Iva in pratica](#)".

CASI OPERATIVI

Donazione e successiva scissione non proporzionale asimmetrica

di Euroconference Centro Studi Tributari



Domanda

Scissione asimmetrica di una immobiliare di gestione e “abuso del diritto”.

Il patrimonio immobiliare di famiglia, costituito da 2 compendi immobiliari, di cui la proprietà di uno dei 2 è completamente dei genitori e detenuta direttamente e personalmente, mentre la proprietà dell’altro compendio è detenuta per il tramite di una società di capitale, immobiliare di gestione a cui partecipano, in misura residuale al capitale sociale, per quote minoritarie e complessive del 25%, anche i 2 figli.

I genitori, considerata l’età avanzata, vorrebbero donare ai figli l’intero patrimonio immobiliare in loro proprietà di cui sopra.

Si vorrebbe procedere alla donazione dell’intero compendio immobiliare detenuto direttamente a uno dei 2 figli e alla donazione di tutte le quote della società immobiliare (75%) in parti non paritetiche a entrambi i figli, ovviamente il figlio che non riceverà in donazione l’immobile detenuto direttamente e personalmente dai genitori riceverà, a compensazione, una donazione di quote di capitale sociale dell’immobiliare maggiore rispetto al fratello.

Successivamente i 2 fratelli vorrebbero procedere a una operazione di scissione per dividere il compendio immobiliare detenuto dalla società immobiliare tramite una scissione parziale asimmetrica così che, al termine dell’operazione straordinaria, ognuno dei 2 fratelli possiederà il 100% delle 2 società interessate dalla scissione (scissa e beneficiaria).

Il compendio immobiliare di proprietà dell’immobiliare è costituito esclusivamente da immobili industriali locati da anni e l’operazione di scissione non prevederà alcun conguaglio in denaro in quanto sarà in grado di riflettere, al termine dell’operazione, i corretti valori

economici in riferimento alle quote di patrimonio detenute.

I 2 fratelli oltre ad avere visioni imprenditoriali differenti sono caratterialmente incompatibili tant'è che sono determinati a rinunciare alle prerogative dell'articolo 3, comma 4-ter, D.Lgs 346/1990 che permetterebbe loro, tramite un controllo congiunto di almeno 5 anni, di evitare il pagamento di una cospicua somma a titolo di imposta di successione/donazione.

Si premette che sia le diverse visioni imprenditoriali sia l'incompatibilità caratteriale non possono essere documentate formalmente in quanto i 2 fratelli, sino ad ora, sono sempre stati esclusi dalla gestione societaria (amministratore unico è sempre stato il padre) e, come anticipato precedentemente, la partecipazione al capitale, prima che si realizzzi la donazione delle quote, è minoritaria/residuale (25% complessivamente).

Ciò premesso, le “*spin off immobiliare*” prima della riformulazione dell'articolo 10-bis, L. 212/2000, in materia di abuso del diritto, sono state spesso oggetto di contestazione da parte dell'Agenzia delle entrate salvo che non ricorressero valide ragioni extrafiscali. In seguito, la stessa Agenzia delle entrate con la risoluzione n. 98/E/2017 ha chiarito che non configura abuso del diritto *ex articolo 10-bis*, L. 212/2000, una scissione asimmetrica non proporzionale, e successivamente, è stato chiarito anche che non può essere considerata elusiva una scissione societaria asimmetrica non proporzionale con l'attribuzione della quasi totalità del patrimonio immobiliare a favore di società (anche unipersonali) di nuova costituzione, ciascuna delle quali partecipata da ogni socio (risposte a interpello n. 139/E/2018, n. 65/E/2018, n. 40/E/2018, n. 36/E/2018, n. 30/E/2018, n. 21/2018, n. 68/E/2018 e n. 89/E/2019).

Si vuole sapere se l'operazione di scissione asimmetrica volta al passaggio generazionale, nei termini sopra esposti, rappresenti profili di rischio e quindi contestazione da parte dell'Agenzia delle entrate in relazione al nuovo “*abuso del diritto*”, così come codificato dall'articolo 10-bis, L. 212/2000, in particolare si vuole avere ragionevole certezza che, non potendo documentare la litigiosità nella compagine sociale, l'operazione non sia aggredibile.

[**LEGGI LA RISPOSTA DI CENTRO STUDI TRIBUTARI SU EVOLUTION...**](#)



ADEMPIMENTO IN PRATICA

Le imposte anticipate e differite a bilancio

di Laura Mazzola



Master di specializzazione

CONTROLLO DI GESTIONE

Scopri di più >

“L’ammontare complessivo delle imposte sul reddito di competenza dell’esercizio è costituito dalle imposte correnti e dalle imposte differite e anticipate”; così il principio contabile **OIC 25** definisce l’onere fiscale complessivo di una società.

La redazione del bilancio di esercizio richiede il **rispetto di prefissate regole civilistiche** che, non sempre, risultano in linea con le valutazioni alla base della disciplina fiscale.

In particolare, le differenze che si formano a seguito del rispetto delle due tipologie di discipline, civilistica e fiscale, possono comportare delle differenze di tipo:

- **permanente**, nell’ipotesi di differenze durature, nel qual caso non è richiesto alcun tipo di adempimento, in quanto tali differenze non hanno una prospettiva futura di riporto negli esercizi successivi;
- **temporaneo**, nell’ipotesi di differenze non permanenti che **richiedono la rilevazione di imposte anticipate o differite**.

Ne deriva che, per il primo tipo di differenze, nulla deve essere rilevato; diversamente, per il secondo tipo di differenze, occorre rilevare in modo distinto:

- **differenze temporanee deducibili negli esercizi successivi**, nel caso di **imposte anticipate (reddito fiscale > reddito civilistico)**;
- **differenze temporanee imponibili negli esercizi successivi**, nel caso di **imposte differite (reddito fiscale < reddito civilistico)**.

Le prime, ossia le **imposte anticipate**, sono definite dal principio contabile OIC 25, quali imposte **“recuperabili negli esercizi futuri riferibili alle differenze temporanee deducibili o al riporto a nuovo di perdite fiscali”**.

Tali differenze possono derivare da:

- componenti negativi di reddito deducibili ai fini fiscali in esercizi successivi a quello in cui vengono imputati al conto economico civilistico;
 - componenti positivi di reddito tassabili in esercizi precedenti a quelli in cui vengono imputati a conto economico civilistico.

Ai fini della rilevazione contabile, la **scrittura in partita doppia** prevede una variazione finanziaria attiva, per crediti per imposte anticipate (voce CII 5-ter in attivo di stato patrimoniale), e una variazione economica positiva, per imposte anticipate (voce 20 di conto economico, con segno negativo).

Crediti per imposte anticipate a Imposte anticipate
Per rilevazione imposte differite anno 2023

Le seconde, ossia le **imposte differite**, sono definite dal principio contabile OIC 25, quali imposte “che pur essendo di competenza dell'esercizio **sono dovute in esercizi futuri**”.

Tali differenze possono derivare da:

- componenti negativi di reddito deducibili fiscalmente in esercizi precedenti a quello in cui verranno imputati a conto economico;
 - componenti positivi di reddito deducibili fiscalmente in esercizi precedenti a quello in cui verranno imputati a conto economico;
 - rivalutazione di attività senza il riconoscimento del maggior valore iscritto.

Ai fini della rilevazione contabile, la **scrittura in partita doppia** prevede una variazione economica negativa, per imposte differite (voce 20 di conto economico), e una variazione finanziaria passiva da imputare al fondo imposte differite (voce B2 del passivo di stato patrimoniale).

Imposte differite a **Fondo imposte differite**
Per rilevazione imposte differite anno 2023

DIRITTO SOCIETARIO

Il finanziamento come corrispettivo della vendita di partecipazioni

di Luigi Ferrajoli

La vendita delle partecipazioni nelle società di capitali e di persone è il **negoziò giuridico – generalmente a titolo oneroso – mediante il quale il socio cede**, in tutto o in parte, **il capitale sociale** dal medesimo posseduto nei limiti consentiti dalla legge e dallo Statuto. Gli stessi, nonostante il principio della libera **trasmissibilità delle quote**, possono infatti talvolta prevedere particolari **condizioni alla circolazione delle stesse**.

Nella prassi, può accadere che la cessione di partecipazioni avvenga dietro il **pagamento di una porzione del corrispettivo** da parte dell'acquirente delle quote, **oltre all'assunzione da parte di quest'ultimo dell'obbligazione di effettuare un finanziamento soci in favore della società compravenduta**.

A tale proposito, la recente [**ordinanza della Corte di Cassazione n. 7530/2023**](#) ha analizzato il caso di un contratto di vendita contemplante una **clausola sulla base della quale gli introiti di un finanziamento soci avrebbero dovuto essere utilizzati per estinguere parte dell'esposizione debitoria della società** nei confronti dei venditori quali soci finanziatori della stessa, in misura proporzionale al debito verso ciascuno di essi.

A ciò avrebbe dovuto far seguito **la restituzione** – non alla stessa società acquirente – ma **ai soci alienanti**, della somma medesima, **allo scopo di rendere loro il pari valore patrimoniale**, a suo tempo versato in società a titolo di “*finanziamento soci*”; secondo l'accertamento compiuto dalla Corte del merito, tale restituzione sarebbe avvenuta in realtà a titolo di “*versamento a titolo di futuro aumento del capitale sociale*”, e non sarebbe stata corrispondente alla realtà.

La clausola in disamina sarebbe quindi potuta rientrare nella **promessa del fatto del terzo prevista dall'[articolo 1381 cod. civ.](#)** – secondo il quale “*colui che ha promesso l'obbligazione o il fatto di un terzo è tenuto a indennizzare l'altro contraente, se il terzo rifiuta di obbligarsi o non compie il fatto promesso*” –, sulla base dell'inesistenza di un debito restitutorio in capo alla società compravenduta.

Posto che l'acquirente non avrebbe avuto il potere di far deliberare alla società il pagamento della somma in favore dei soci venditori, **la Corte d'appello aveva ritenuto illecita la predetta clausola**, in ragione del fatto che, nell'ambito delle società di capitali, le operazioni economiche devono essere funzionali al perseguimento dell'oggetto sociale e a nessun titolo sarebbe stato lecito un pagamento della somma dalla società ai venditori, determinandosi

altrimenti **una violazione dei criteri di redazione del bilancio di cui agli articoli 2423 e ss. cod. civ.**

Investita della questione, la Corte di Cassazione ha rammentato che, nei casi come quello in disamina, da una parte, il giudice deve **procedere all'analisi degli interessi concretamente perseguiti dalle parti** o, comunque, **valutando l'utilità del contratto e la sua idoneità ad espletare una funzione commisurata agli interessi in gioco** e, dall'altra, che **la clausola prevista dall'articolo 1322 cod. civ.** subordina i contratti non appartenenti ad una disciplina particolare alla **verifica che essi siano diretti a realizzare interessi meritevoli** di tutela secondo l'ordinamento giuridico.

Da tali assunti deriva che i concetti di illiceità per contrasto con norme imperative, ordine pubblico e buon costume, come quello di **meritevolezza**, devono, volta per volta, essere riempiti di contenuto dagli interpreti chiamati a individuare quelle condotte che, pur configurando esercizio dell'autonomia negoziale, integrino in concreto una **violazione dei divieti e il non legittimo esercizio del diritto d'iniziativa economica privata**.

Ebbene, ad avviso della Suprema Corte il nuovo finanziamento che la socia entrante avrebbe dovuto compiere in adempimento degli accordi raggiunti, avrebbe potuto lecitamente dare luogo – in adempimento al contratto di compravendita delle partecipazioni sociali – **alla restituzione della somma non alla stessa finanziatrice, ma ai soci uscenti**, secondo un **meccanismo lecito**, consentendo l'adempimento dell'acquirente al pagamento del prezzo residuo della compravendita.

In definitiva, la Corte di Cassazione ha ritenuto che la nullità della clausola fosse stata dichiarata senza che fosse stata accertata la violazione di specifici divieti positivi, con la conseguenza che **la sentenza impugnata aveva alterato il sinallagma contrattuale voluto dalle parti, elidendo l'obbligazione di pagamento di una rilevante parte del prezzo**.

Alla luce del ragionamento operato dai giudici di legittimità, **è possibile concludere circa l'ammissibilità dell'assunzione a carico dell'acquirente delle quote dell'obbligo di eseguire un finanziamento in favore della società compravenduta** in aggiunta al pagamento di una parte del corrispettivo, **con l'accordo che il socio entrante si attivi per tenere indenni i soci uscenti degli esborsi in precedenza eseguiti in favore della società a titolo di versamenti in conto aumento capitale sociale**. È ben inteso, comunque, che la natura di versamenti in conto aumento del capitale (e non di finanziamenti) degli originari versamenti dei soci alienanti alla società non rende di per sé nulla, per violazione dell'**articolo 2423 cod. civ.** o per preteso rimborso del capitale di rischio, la clausola che l'assunzione di quell'obbligo preveda.

IVA

Esclusi da Iva le sostituzioni e i richiami di prodotti difettosi

di Sandro Cerato - Direttore Scientifico del Centro Studi Tributari

Master di specializzazione
GESTIONE DELLA CRISI D'IMPRESA
[Scopri di più >](#)

Esulano dal campo di applicazione dell'Iva, per carenza del presupposto oggettivo, le **sostituzioni dei prodotti difettosi**, e il richiamo degli stessi, in esecuzione di specifici obblighi contrattuali e senza la corrispondenza di un corrispettivo, in quanto il prezzo (comprensivo anche di eventuali cessioni in sostituzione) è già stato assoggettato ad Iva all'atto della precedente vendita.

È quanto affermato dall'Agenzia delle entrate nella [risposta ad istanza di interpello n. 304 del 24 aprile scorso](#), in cui si conferma altresì che se i beni sostituti sono destinati in altro Paese Ue l'operazione **non configura una cessione intracomunitaria** e non sussiste nemmeno alcun obbligo ai fini Intrastat (circolare 13/E/1994).

Nell'istanza di interpello la società istante fa presente di aver proceduto alla vendita a clienti (privati e imprese, in quest'ultimo caso tramite *dealers*) di alcuni **impianti** incorporando nel prezzo di cessione eventuali prestazioni manutentive/sostitutive del prodotto rivelatosi difettoso/pericoloso.

Tra il 2011 ed il 2013 alcuni modelli di tali impianti hanno evidenziato l'esistenza di alcuni **difetti** strutturali da cui potevano derivare potenziali pericoli in capo all'utilizzatore-consumatore.

La società ha quindi promosso una **campagna di richiamo** dei prodotti con contestuale sostituzione degli impianti con nuovi beni dello stesso tipo e senza alcun esborso per il cliente.

L'Agenzia delle entrate, ha innanzitutto ricordato che, per configurarsi il **requisito oggettivo** ai fini Iva (di cui agli [articoli 2](#) e [3 D.P.R. 633/1972](#), rispettivamente riferito alle cessioni di beni ed alle prestazioni di servizi), è necessaria la presenza di un **sinallagma contrattuale**, che nel caso di specie non è ravvisabile.

Già con la risoluzione 11.11.1975, n. 503563, il Ministero aveva chiarito che «*le sostituzioni dell'intero prodotto o di parti difettosi non costituiscono cessioni o prestazioni imponibili ai fini dell'Iva, nella considerazione che le stesse sono effettuate in esecuzione di un'obbligazione prevista contrattualmente e per la quale non sussiste un corrispettivo* in quanto il prezzo di vendita del bene, già assoggettato al tributo è comprensivo anche di eventuali cessioni in sostituzione o prestazioni».

Inoltre, anche nell'ipotesi in cui, come nel caso di specie, il richiamo/sostituzione del bene siano avvenuti in un periodo successivo alla scadenza dell'obbligo di garanzia, la circolare 345753/1984 ha chiarito che **non sono da assoggettarsi le prestazioni** poste in essere in quanto dovute per precisi di obblighi normativi.

Pertanto, secondo l'Agenzia delle entrate, **non rilevano ai fini Iva i richiami e le sostituzioni di beni**, sia entro i termini di garanzia che oltre gli stessi, in presenza delle seguenti condizioni:

- l'intervento deve avvenire in esecuzione di **specifici obblighi normativi** che impongono al produttore di sostituire il prodotto difettoso con uno idoneo e non pericoloso all'uso;
- nel prezzo di vendita del prodotto originario devono essere ricompresi gli **oneri e le spese inerenti le operazioni di sostituzione** a seguito delle descritte circostanze.

Nel caso di specie sono ravvisate le condizioni descritte, ragion per cui le cessioni sostitutive dei beni sono da considerarsi **fuori campo Iva**, tenendo altresì conto che la campagna di richiamo dei prodotti difettosi è stata eseguita in ottemperanza agli obblighi gravanti sui produttori ai sensi degli [articoli 104 e 107](#) del Codice del consumo di cui al D.Lgs. 204/2005.

L'Agenzia ha anche affrontato la questione della **distruzione dei beni ritirati dal produttore allo scopo di vincere la presunzione di cessione di cui all'[articolo 1 D.P.R. 441/1997](#)**, affermando che il valore di euro 10.000, quale limite fino al quale la distruzione dei beni può avvenire con dichiarazione sostitutiva di atto notorio, deve essere calcolato sulla base del **prezzo di acquisto riferito al costo dei beni distrutti** in ogni singola operazione di smaltimento, non trattandosi di un limite annuale.

ORGANIZZAZIONE STUDI E M&A

Il passaggio da Google Analytics Universal a Google Analytics 4 per lo studio professionale

di Salvatore Maniglio – di MPO & Partners e Consulente Digital & Marketing - Digital Studio Pro

Scouting per lo studio professionale



Ricerchiamo e selezioniamo professionisti da inserire all'interno di uno studio.

SCOPRI DI PIÙ →

La creazione e configurazione di una nuova proprietà GA4 è un passaggio obbligato per tutti gli studi professionali che hanno un sito web, dal momento che la precedente versione di Google Analytics (Universal Analytics), smetterà di raccogliere dati a partire dal 1° luglio 2023.

Google Analytics è uno strumento di analisi web gratuito e ampiamente utilizzato per monitorare il traffico di un sito web, le interazioni degli utenti e le conversioni. Nel 2020, Google ha lanciato la versione più recente di Google Analytics, denominata Google Analytics 4 (GA4).

Rispetto alla versione precedente, GA4 offre una maggiore flessibilità nell'acquisizione e nell'analisi dei dati, un'esperienza utente migliorata, una dashboard più intuitiva e facile da usare.

Tuttavia, il passaggio da Google Analytics 3 (o Universal Analytics) a Google Analytics 4 può sembrare complesso per coloro che sono abituati alla versione precedente. In questo articolo forniremo alcune linee guida utili sul processo di migrazione per lo studio professionale.

Google Analytics 4 (GA4) è la versione più recente di Google Analytics. È importante notare che Google Analytics 4 non è un semplice aggiornamento di Google Analytics 3, ma un sistema completamente nuovo e più avanzato.

La creazione e configurazione di una nuova proprietà GA4 è un passaggio obbligato per tutti gli studi professionali che hanno un sito web, dal momento che la precedente versione di Google Analytics (Universal Analytics), smetterà di raccogliere dati a partire dal 1° luglio 2023.

La principale differenza tra i due sistemi è la struttura dei dati. In GA3, i dati vengono

organizzati in base alla dimensione (ad esempio, la fonte del traffico o il tipo di dispositivo). In GA4, i dati sono organizzati in base agli eventi che si verificano sul sito web (ad esempio, la visualizzazione di una pagina o un acquisto). Questa struttura consente di analizzare meglio il comportamento degli utenti sul sito web e di ottenere una visione più completa del loro percorso.

Inoltre, GA4 offre nuove funzionalità come il riconoscimento degli utenti tra dispositivi diversi e l'integrazione con altri strumenti di Google, come Google Ads e Google BigQuery. Ciò consente di creare campagne pubblicitarie più efficaci e di analizzare meglio i dati.

La migrazione da GA3 a GA4 richiede alcuni passaggi specifici. Innanzitutto, è necessario creare una nuova proprietà GA4 all'interno del proprio account Google Analytics. Giova ricordare che all'interno di ogni account è possibile creare più proprietà Google Analytics (che possono essere Web, iOS e Android).

Successivamente è necessario collegare la nuova proprietà al proprio sito web; per farlo bisognerà aggiungere il Google Tag, se si ha la possibilità di inserire lo script direttamente nella sezione HEAD del sito di studio, oppure l'ID Misurazione di tracciamento sul sito web, se si utilizza un CMS (la maggior parte dei tempi presenta un'integrazione per l'inserimento dell'ID Misurazione), un plugin o Google Tag Manager.

[**Continua e leggere**](#)

BUSINESS ENGLISH

10 of the Strangest Laws from Around the World

di Tom Roper

Seminario di specializzazione

MARKETING PER LO STUDIO: 5 STEP PER COSTRUIRE LA TUA STRATEGIA

[Scopri di più >](#)

As we know in Italy we have a lot of **Bureaucracy** and **Laws** to follow, sometimes these are quite **obvious** and sometimes all it takes is a very unique case to bring something to legislation which none of us would have ever thought about. Whenever we hear about a new legal process or even a historical law, there is always the question of how and why it would have come into place. Some are based on a very common problem that would happen many times, some are based on very unique examples. Let's take a look at some of the **stranger** and more **bizarre** Laws and rules from around the world and have a better look at why they are there:

No Chewing Gum in Singapore

In Singapore, chewing gum is strictly prohibited. The ban was introduced in 1992 to keep the city **clean** and **tidy**, as the government believed that people were disposing of their gum improperly. This is a law which I believe also exists in the UK under the "**littering**" laws, as the streets are/were unfortunately covered in gum.

No High Heels in Greece's Ancient Monuments

In Greece, it's **illegal** to wear high heels in ancient **monuments**. This law was passed to **protect** the ancient ruins and marble floors, which could be damaged by the heels. I imagine this also may have **improved** the acoustics when visiting these ancient sites.

No Whistling at Night in Turkey

In Turkey, it's illegal to whistle at night. We have our first **ancient belief-based** law on the list. This law is based on an old belief that whistling at night could **summon** evil spirits. Whilst I'm sure that may no longer be the case, there could be an argument that **reducing** noise pollution at night is always a good thing.

No Walking Backwards While Eating a Hamburger in Oklahoma

In Oklahoma, it's **illegal** to walk backwards while eating a hamburger. The law is said to have been passed to prevent people from **choking** on their food. Whilst the presence of the law seems rather over the top, you can imagine this would have been passed to prevent further **law-suits** in a country famous for its **litigious** nature.

No Wearing a Suit of Armour in the UK Parliament

In the UK parliament, it's **illegal** to wear a suit of armour. This law dates back to the 1313 Statute **Forbidding** Bearing of Armour, which prohibited people from wearing armour in the presence of the **King**. Whilst unlikely to happen these days as not everyone has access to a full suit of armour, you can see other **benefits** from not having someone completely covered from head to toe entering one of the more powerful buildings in the UK.

No Dyeing Ducklings in the US

In the US, it's illegal to dye ducklings or any other live poultry. The law was passed to **prevent** people from buying dyed chicks as novelties, which often led to their **neglect** and death. Unfortunately, many rules and laws will come into place following tragic circumstances.

No Naming Pigs Napoleon in France

In France, it's illegal to name a pig Napoleon. The law was introduced to **prevent** people from **insulting** the former emperor. Whilst I don't believe this law would be enforced too often by the French police, it is something that we can still see **today** in other more totalitarian regimes around the world.

No Eating in Public in the UAE During Ramadan

In the United Arab Emirates, it's illegal to eat or drink in public during the **holy month** of Ramadan. Non-Muslims are also required to **abide** by this rule. Whilst this may seem strange to tourists and non practising Muslims, this is **principally** a question of **respect** for the hosts in a country.

No Flying a Kite in India Without a Permit

In India, it's illegal to fly a kite without a permit. The law was introduced to **prevent accidents** and injuries caused by kite-fighting competitions.

No Importing Kinder Eggs in the US

In the US, it's illegal to import Kinder Eggs. The law was introduced because the chocolate eggs contain a small toy inside, which is considered a **choking hazard**. This means that while so many of us still get the **joy** of not only eating some great chocolate but also having the opportunity to build a toy (we're not including the pre-made figurines which as we all know are boring), large parts of the US will miss out on this **creative experience**.

In conclusion, while some of these laws may seem strange, they often have a **practical purpose**. These laws and rules remind us that different cultures and societies have their unique ways of **maintaining** order and **protecting** their citizens and we should always keep an open mind to respecting the different natures of each country. Can you think of any particularly strange laws and legislations that we have here in Italy?

